

**Determina n. 24 del 29.01.2025**

**Oggetto:** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 in Accordo Quadro per servizi cimiteriali e manutenzioni ad essi collegate, da eseguirsi nel cimitero Urbano del Comune di Lucca – CIG B5240B6DD0

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- VISTO** in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VISTO** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- VISTO** che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- VISTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- VISTI**
- l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]"*;
  - l'art. 17, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *"ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- DATO ATTO** della necessità di affidare i servizi cimiteriali e le manutenzioni ad essi collegate, da

eseguirsi nel cimitero Urbano del Comune di Lucca;

- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire lo svolgimento dei servizi cimiteriali nel rispetto dell'interesse pubblico e della normativa igienico sanitaria;
- CONSIDERATO** di prevedere una durata contrattuale pari a 1 anno con decorrenza dalla data di stipula del contratto o, se precedente, dalla consegna del servizio e che l'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui prima della suddetta scadenza verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti nel contratto,
- CONSIDERATO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- CONSIDERATO** Che, ha seguito di indagine esplorativa informale l'operatore economico, Cooperativa Sociale Sintesi-Minerva con sede in via Giovanni Duprè, 10 – 50053 Empoli (FI) P.IVA 05172950486 ha presentato un' offerta con un ribasso del 27,90% e che la stessa risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società;
- RILEVATO** come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- DATO ATTO** che il RUP ha eseguito nei confronti dell'operatore suddetto i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale verificando che non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e che sussistono i requisiti di partecipazione;
- RITENUTO** pertanto, di affidare quanto in oggetto all'operatore economico, Cooperativa Sociale Sintesi-Minerva con sede in via Giovanni Duprè, 10 – 50053 Empoli (FI) P.IVA 05172950486 che ha offerto un ribasso del 27,90% da applicarsi sugli importi unitari di cui all'elenco prezzi, per un importo massimo raggiungibile di € 138.855,72 oltre IVA di legge, di cui € 4.044,34 per oneri di sicurezza ed € 61.970,08 per manodopera, in ragione della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- PRECISATO CHE** il valore economico dell'Accordo quadro non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto, infatti l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. 36/2023 costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri contratti attuativi che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro, in base alle necessità e priorità rilevate dalla Società e pertanto la stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario non è fonte di immediata obbligazione né impegnativa in ordine all'affidamento dei "contratti attuativi" che assumono la forma di Ordinativi, nel rispetto di quanto dettagliato nel computo metrico presente in atti;

#### TENUTO CONTO

- del fatto che la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D. L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;

#### PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

#### DATO ATTO

che con determina n. 298 del 04.12.2024 l'Ing. Marta Caniglia, è stata nominata responsabile unico del progetto per l'affidamento in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

#### RITENUTO NECESSARIO

procedere all'affidamento di cui sopra mediante affidamento su START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

#### VISTI

l'offerta, la lettera invito ed i documenti ad essa allegati;

### DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- DI DARE ATTO CHE l'Ing. Marta Caniglia è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- DI AFFIDARE le prestazioni concordate tra le parti, alla Cooperativa Sociale Sintesi-Minerva con sede in via Giovanni Duprè, 10 – 50053 Empoli (FI) P.IVA 05172950486, per un importo massimo raggiungibile di € **138.855,72 di cui € 4.044,00 per oneri di sicurezza ed € 61.970,08 per manodopera, oltre IVA come per legge**, con applicazione del ribasso offerto di 27,90%, sugli importi unitari di cui all'elenco prezzi, precisandosi che l'importo stimato dell'Accordo Quadro è una stima di massima delle esigenze della S.A. e rimane invariato in quanto, trattandosi di Accordo Quadro, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sarà applicato esclusivamente alle singole prestazioni richieste;
- di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico Cooperativa Sociale Sintesi-Minerva ai sensi dell'art. 18, comma 1 D.Lgs. 36/2023 *“mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”*;

- DI DARE ATTO CHE la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nel Bilancio della Società;
- DI DARE ATTO CHE vengono assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'ANAC, quelli previsti dal DLgs 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza, Sitat-Sa, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione attualmente in vigore;
- DI DARE ATTO CHE a procedura di affidamento è stata svolta nel rispetto del codice etico della Società Lucca riscossione e Servizi S.r.l.;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar della Regione Toscana ei termini di legge, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni;
- Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt.37 del d.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Lucca Riscossioni e Servizi Srl

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Giada Martinelli